

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
AREA ORGANIZZATIVA/GESTIONALE
FUNZIONE GESTIONALE

DETERMINA N.59 DEL 25/03/2024

OGGETTO

Assegnazione, ai sensi della Determina Dirigenziale n. 97 del 14/09/2015, dell'alloggio popolare sito in Siracusa in via A. Carratore 18/A alla sig.ra omissis a seguito dell'abbandono alloggio da parte del figlio omissis , assegnatario.

IL DIRETTORE GENERALE

Nella funzione di DIRIGENTE dell'Area Organizzativa/Gestionale

Premesso

- che il sig. omissis risulta essere assegnatario dell'alloggio popolare indicato in oggetto, con contratto di locazione reg. A.E. al nr. 5018 del 05/12/2017;
- che il sig. omissis in data 18/12/2023 ha abbandonato l'alloggio assegnatogli trasferendo altrove la propria residenza e rinunciando di fatto all'assegnazione;
- che la madre omissis con istanza prot. 507 del 18/01/2024 ha chiesto l'assegnazione dell'alloggio in oggetto, ai sensi della Determina dirigenziale n. 97 del 14/09/2015, che disciplina l'assegnazione e la conseguente voltura del contratto locativo in favore dei familiari conviventi, anche in caso di abbandono dell'alloggio popolare da parte del legittimo assegnatario;
- che, con Determina del Dirigente l'Area Gestionale n. 97/2015, l'Ente ha previsto al punto 1 lett. C) l'ipotesi della voltura del contratto di locazione "in caso di abbandono del nucleo familiare convivente da parte dell'assegnatario", stabilendo i seguenti presupposti: 1) che i familiari che subentrano nella locazione siano già inseriti nel contratto locativo dell'assegnatario; 2) che la convivenza risalga ad almeno due anni prima dell'abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario; 3) che vi sia un atto di rinuncia dell'assegnazione da parte dell'assegnatario o il provvedimento comunale di decadenza dell'assegnazione; 4) che l'abbandono non sia finalizzato al conseguimento di indebiti benefici (come l'acquisto di una casa adeguata al nucleo familiare da parte dell'assegnatario che abbandona l'alloggio);
- che, nel caso che ci occupa, sono soddisfatte le condizioni sopra richiamate poiché:
 - 1) la sig.ra omissis, richiedente il subentro, è convivente con l'assegnatario da almeno due anni prima dell'abbandono da parte dell'assegnatario;
 - 2) Il sig. omissis ha dichiarato di aver abbandonato l'alloggio trasferendo altrove la propria residenza e di rinunciare a tutti i diritti che ne scaturiscono;
 - 4) a favore dell'assegnatario e di ogni componente il nucleo familiare uscente non risultano intestati beni immobili, né prima né dopo l'abbandono dell'alloggio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Accertato che il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dal d.p.r. n. 1035/72 per l'assegnazione di alloggi di ERP;

Accertato che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto di cui alla citata Determina n. 97/2015 del Dirigente dell'Area Gestionale,

Vista l'istruttoria favorevole del responsabile della U.O. rapporti Locativi sul possesso dei requisiti per l'assegnazione in capo alla richiedente,

Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del Servizio locazioni.

determina

- 1) di accogliere l'istanza presentata, ai sensi della Determina n. 97 del 14/09/2015 del Dirigente l'Area Gestionale, dalla sig.ra omissis per la voltura del contratto di locazione relativo all'alloggio popolare sito in Siracusa in via A. Carratore 18/A (u.i. 00170435-0105) per i motivi espressi in narrativa;
- 2) di autorizzare la U.O. "Assegnazione e contratti" dell'Area Organizzativa/Gestionale a provvedere alla predisposizione e stipula del relativo contratto di locazione, in favore della richiedente.

IL DIRETTORE GENERALE
nella funzione di DIRIGENTE AREA ORGANIZZATIVA/GESTIONALE
f.to Marco Cannarella